



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 38 – 10 OTTOBRE 2025

Riunione dell'08 Ottobre 2025

17.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Guido Guidi**, nella qualità di Presidente p.t. del Sodalizio THE BEGIN VOLLEY AN SSDARL
- **S.S. THE BEGIN VOLLEY AN SSDARL** in persona del Presidente p. t.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco   Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano     Componente

nel procedimento disciplinare a carico di:

*A) **Guido Guidi.**, n. q. di Presidente del Sodalizio THE BEGIN VOLLEY AN SSDARL, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 18 Statuto FIPAV; 18 e 61 co. 4 R.A.T. FIPAV; 1, 74, 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver il sodalizio THE BEGIN VOLLEY AN SSDARL, del quale è legale rappresentante, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, dopo aver tesserato l'atleta P. L. per la stagione sportiva 2024/2025, al versamento della somma di €. 3.000,00 dovuta in favore del sodalizio Volley Game ASD a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dal predetto atleta dal vincolo tesserativo con il sodalizio Volley Game ASD, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.*

*B) Sodalizio **THE BEGIN VOLLEY AN SSDARL**, in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 18 Statuto FIPAV; 2, 61 co. 4 R.A.T. FIPAV; 1, 74, 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver*



*provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, dopo aver tesserato l'atleta P. L., per la stagione sportiva 2024/2025, al versamento della somma di €. 3.000,00 dovuta in favore del sodalizio Volley Game ASD a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dal predetto atleta dal vincolo tesserativo con il sodalizio Volley Game ASD, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente,*

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe in modalità di videoconferenza

All'udienza dell'08.10.2025 si sono collegati:

- il Sostituto Procuratore Avv. Fulvia Finotti, la quale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di € 700,00 per la società THE BEGIN VOLLEY AN SSDARL e della squalifica di 15 giorni per il Presidente di quest'ultima, in considerazione dell'effettuazione, benché tardiva, del versamento della prima rata del premio di compensazione;
- il difensore della società incolpata, Avv. Claudia Cardena', che si è riportata ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale ha letto il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

### **F A T T O**

Con atto di deferimento Reg. n. 120/2024-25 del 21.07.2025, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei già menzionati incolpati.

Il procedimento aveva, infatti, origine dalla segnalazione inviata alla Procura Federale FIPAV dal sodalizio Volley Game ASD, a mezzo e-mail dell'8 aprile 2025, a firma del proprio difensore, Avv. Antonio Gallucci; con tale comunicazione si rendeva noto l'avvenuto tesseramento dell'atleta P. L. con il sodalizio THE BEGIN VOLLEY AN SSDARL, per la stagione sportiva 2024/25, senza che quest'ultimo avesse provveduto, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, al



versamento del premio di compensazione e di formazione tecnica, dovuti in favore del sodalizio esponente a seguito del recesso dal vincolo di tesseramento esercitato dall'atleta.

Con atto del 17.04.2025 la Procura dava avvio alle indagini e, con supplemento istruttorio del 29.04.2025, la stessa chiedeva conferma all'Ufficio Tesseramento dei dati e dei fatti posti a fondamento della già menzionata segnalazione.

A mezzo nota del 04.06.2025 il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento confermava le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare in favore della ASD VOLLEY GAME, a titolo di premio di compensazione, era pari ad € 6.000,00, ritenendo, invece, non determinabile il premio di formazione tecnica, in quanto il sodalizio THE BEGIN VOLLEY AN SSDARL non aveva provveduto all'inserimento nel portale federale di un eventuale primo contratto di lavoro sportivo.

Con propria memoria il Presidente del sodalizio in questione allegava la ricevuta del bonifico, effettuato il 23 giugno 2025, relativo al pagamento della somma di € 3.000,00 pari alla prima rata del premio di compensazione dovuto, chiedendo, inoltre, di essere ascoltato, circostanza verificatasi il 10 luglio 2025.

Con atto di conclusione delle indagini del 21.07.2025 la Procura procedeva, quindi, al deferimento degli incolpati, contestando gli addebiti di cui sopra.

### **Motivi della decisione**

Alla luce delle risultanze istruttorie risulta fondata e provata *per tabulas* la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza del fatto contestato ai soggetti incolpati per la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento.

L'atleta P. L. veniva tesserata dalla THE BEGIN VOLLEY AN SSDARL a seguito di comunicazione di svincolo; a mezzo mail del 29.01.2025, la società Volley Game ASD sollecitava la società incolpata a provvedere al pagamento del premio di compensazione nei termini di legge, senza, però, alcun esito.



Le argomentazioni difensive degli incolpati e la documentazione versata in atti non sono sufficienti ad escludere la loro responsabilità disciplinare: vi è un dato incontrovertibile, vale a dire che la prima rata del premio di compensazione, gravante sul sodalizio indagato, è stata, infatti, pagata soltanto il 23.06.2025, ben oltre il termine di scadenza di 5 mesi previsto dall'art. 61 comma 4 R.A.T. FIPAV, nonostante l'intimazione di pagamento ricevuta dal sodalizio creditore.

Nessun rilievo scriminante può avere, infatti, la richiesta di chiarimenti inviata al Settore Tesseramento sull'avvenuta rettifica dell'importo del premio di compensazione, rideterminato nel rispetto dei criteri federali, ben noti al sodalizio incolpato.

L'Ufficio Tesseramento ha, infatti, comunicato alla società incolpata, con pec del 12.03.2025, l'entità del premio di compensazione posto a carico di quest'ultima, ben prima del 17.04.2025, data in cui la Procura Federale dava avvio alle indagini del caso

Idem dicasi della documentazione allegata dal sodalizio in questione, relativa alle trattative intercorse con la società Volley Game ASD per l'eventuale cessione del titolo sportivo con un corrispettivo corrispondente all'entità del premio di compensazione.

Tali interlocuzioni risalgono al mese di Maggio 2025, quindi, ad un periodo successivo sia alla scadenza del termine di pagamento della somma dovuta per il premio di compensazione, sia alla reale contezza dell'entità del premio di compensazione da parte dell'incolpata, sia all'avvio delle indagini da parte della Procura Federale.

Occorre, inoltre, rimarcare che è stata la stessa società incolpata a comunicare, con mail del 6 giugno 2025, la propria mancanza di volontà di concretizzare la detta cessione: neanche dopo tale momento la THE BEGIN VOLLEY AN SSDARL provvedeva a versare il dovuto, ma vi provvedeva soltanto, in data 23 giugno 2025, a seguito del ricevimento della conclusione delle indagini da parte della Procura del 17.06.2025.



**P.Q.M.**

il Tribunale Federale dispone la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico del Sig. Guido Guidi, quale Presidente p. t. della società THE BEGIN VOLLEY AN SSDARL, per la durata di un mese, a decorrere dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate e la sanzione pecuniaria pari all'importo di € 700,00 a carico del sodalizio incolpato, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

Roma, addì 08 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 Ottobre 2025